

È in vigore dall'8 agosto la legge n. 93/2023 sulla diffusione illecita di contenuti tutelati

Diritto d'autore, stop agli abusi

Stretta penale contro la pirateria online. Poteri all'Agcom

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Linea dura contro la pirateria online: è quanto risulta dalla nuova legge 93/2023, pubblicata in *Gu* il 14 luglio scorso e in vigore dall'8 agosto, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica". La legge mira a contrastare più incisivamente gli abusi e le violazioni del diritto d'autore online, revisionando e integrando le disposizioni già vigenti. Tra le novità più rilevanti spicca l'ampliamento dei poteri attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nonché delle condotte idonee a far scattare le sanzioni di cui all'art. 174-ter l. 633/1941 e di quelle che integrano il reato di cui all'art. 171-ter, escludendo espressamente che il fatto possa essere considerato particolarmente tenue ai fini della non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., norma anch'essa quindi toccata dalla riforma.

I principi. Come osservato nei confronti di documentazione del Servizio Studi di Camera e Senato a illustrazione della legge, la nostra Costituzione, come peraltro molte altre carte europee, non contiene menzioni espresse alla tutela del diritto d'autore, limitandosi solo a elencare le "opere dell'ingegno" fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, al contempo, come in altri Paesi, anche in Italia il fondamento costituzionale della tutela del diritto d'autore è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale. Proprio per questo il decreto si apre intestando alla Repubblica (e dunque a tutti i suoi enti costitutivi) una serie di compiti e iniziative, quali, da un lato, riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; e, dall'altro lato, tutelare il diritto d'autore come definito dalla legge 633/1941, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse, da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica, prevedendo al contempo opportune forme di responsabilizzazione

Legge 93/2023 e nuovo reato	
Art. 171-ter Legge diritto autore n. 633/1941	<p>Ai sensi della nuova lett. h-bis), aggiunta al comma 1, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque abusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche con le modalità previste dall'art. 85-bis c. 1 Tulps, cioè introduzione, installazione o utilizzazione abusiva nei luoghi di pubblico spettacolo di dispositivi che consentono registrazione, riproduzione, trasmissione o fissazione su supporto delle opere dell'ingegno ivi realizzate o diffuse • esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale • o effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita
Art. 131-bis c.p.	E' esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Art. 25-novies dlgs 231/2001	<p>Alla società nel cui interesse o vantaggio è commesso il reato si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione pecuniaria fino a 500 quote • sanzioni interdittive fino a un anno

nei confronti degli intermediari di rete.

I poteri dell'Agcom. L'art. 2 attribuisce ampi poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la quale, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, è inoltre prevista l'adozione, con procedimento abbreviato senza contraddittorio, di provvedimento cautelare, con cui l'autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

La nuova fattispecie penale. L'art. 3, al c. 1, amplia l'art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941, aggiungendo la let-

tera h-bis), e disponendo che chiunque abusivamente, anche con le modalità previste dall'art. 85-bis, c.1, del Tulps - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.d. n. 773/1931), esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493. Al riguardo, si ricorda che l'art. 85-bis del Tulps ha vietato l'introduzione, l'installazione o comunque l'utilizzazione abusiva, nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

L'esclusione della non punibilità. L'art. 3 interviene altresì al c. 2 sull'art. 131-bis c.p., ovvero di quella norma in virtù della quale, per i reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni, il giudice può escludere la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La norma prevede tuttavia alcune ipotesi tassative per cui l'applicabilità dell'istituto è esclusa. Dunque, la nuova legge dispone che l'offesa non possa mai considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, salvo che per il meno grave caso di cui all'art. 171.

Ulteriori condotte sanzionate. L'art. 3 prosegue con l'ampliare pure la portata dell'art. 174-ter, c. 1, della medesima legge 633/1941, e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154, e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche. E' inoltre novellato il c. 2 del medesimo art. 174-ter, includendo nei casi soggetti a un aumento della sanzione anche l'ipotesi di

fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, ed elevando il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

La responsabilità 231. Va ricordato che le fattispecie penali in esame rientrano tra i reati presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato delle società nel cui interesse o vantaggio siano commessi gli illeciti. In particolare, si sensi dell'art. 25-novies dlgs 231/2001, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione fino a 500 quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

Dunque, quanto alla sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della quota, che varia da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Pertanto, nei casi più gravi le sanzioni potrebbero anche superare i 700mila euro. Non meno impattanti le sanzioni interdittive, che spaziano dalla interdizione dall'esercizio dell'attività; al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dalla esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, al divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Campagne di comunicazione. La nuova legge prevede infine che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, organizzino specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.